

## ALIQUEUTE ICI 2009

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, si intendono prorogate per l'anno 2009 le aliquote ICI approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2008.

Pertanto, in base a quanto già stabilito dal D.L. n. 93 del 27/5/2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, e pertanto anche per l'anno 2009, **è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'immobile nel quale si ha la propria residenza anagrafica.

**Rimangono soggette all'imposta** solo le abitazioni principali – con le relative pertinenze - rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9: **per tali immobili l'imposta dovuta si deve calcolare applicando l'aliquota del 4,6 per mille e la detrazione prima casa pari a €103,29.**

La stessa norma di esclusione introdotta per la "prima casa" si applica anche **alle seguenti unità immobiliari assimilate dalla legge o dal Regolamento comunale all'abitazione principale:**

- 1) la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- 2) le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 3) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che nelle stesse il parente in questione abbia stabilito la propria residenza;
- 4) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tale unità in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né abitata da altri soggetti, a qualunque titolo.

L'esclusione dal pagamento dell'ICI si applica anche alle c.d. "**pertinenze**" dell'abitazione principale o delle sopra elencate unità immobiliari ad essa assimilate, ancorché distintamente iscritte a catasto.

Il Regolamento comunale definisce "pertinenze" una soffitta e una cantina, nonché il box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi (cioè fino ad un numero massimo di pertinenze pari a tre), senza alcun limite relativamente all'ubicazione, purché durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale o agli immobili assimilati.

### **Restano inoltre tenuti al pagamento dell'ICI:**

- a) i proprietari nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su aree fabbricabili e su fabbricati che non rientrano nelle fattispecie di abitazione principale o assimilate;
- b) i locatari, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing). In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto obbligato al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
- c) i concessionari titolari di concessioni su aree demaniali.

Tali immobili devono pagare l'ICI applicando l'aliquota ordinaria del **7 per mille.**

## **MODALITA' DI VERSAMENTO**

L'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate:

- 1) **la prima rata**, entro il **16 giugno 2009**, è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta;
- 2) **la seconda rata** deve essere versata entro il **16 dicembre 2009**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Chi lo desidera può effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il 16 giugno 2009.

I versamenti devono essere effettuati su conto corrente postale n. 13553169 intestato:

Comune di Recco – ICI – Servizio Tesoreria c/o CARIGE – Via Roma, 11 –16036 RECCO (GE).

Il pagamento potrà svolgersi tramite gli uffici postali oppure presentando il medesimo bollettino presso gli sportelli della Banca CARIGE – Filiale di Recco – dove non verrà applicata alcuna commissione.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite il modello F24.

Per informazioni:

Ufficio ICI

Tel. **0185.72.91.241/242/244**

Fax **0185.72.91.206**

e-mail: [cristina.fontana@comune.recco.ge.it](mailto:cristina.fontana@comune.recco.ge.it); [simonetta.tassino@comune.recco.ge.it](mailto:simonetta.tassino@comune.recco.ge.it);

[patrizia.picasso@comune.recco.ge.it](mailto:patrizia.picasso@comune.recco.ge.it)